



Istruzione

Alle	:	<ul style="list-style-type: none">• Rappresentanze svizzere all'estero• Autorità migratorie dei Cantoni, del Principato del Liechtenstein nonché delle Città di Berna, Bienne e Thun
Luogo, data	:	Berna-Wabern, 25 febbraio 2014 (Stato: 30.08.2016) (abrogata con effetto dal 14.09.2018)
N.	:	322.126

Domande di visto per motivi umanitari

Gentili Signore, egregi Signori,

il Parlamento svizzero ha deciso di sopprimere dal 29 settembre 2012 la possibilità di depositare una domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero. Non si può tuttavia escludere che delle persone si presentino presso una rappresentanza svizzera all'estero per depositarvi una domanda d'entrata in Svizzera al fine di ottenere protezione da persecuzioni ai sensi del diritto in materia d'asilo. In virtù dell'articolo 2 capoverso 4 dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204), previa approvazione della SEM è possibile rilasciare un visto d'entrata per motivi umanitari. Trattasi di una deroga; di norma sono applicabili le condizioni usuali in materia di visto e d'entrata.

Un anno dopo l'erogazione dell'istruzione del 28 settembre 2012, la SEM ha incaricato una ditta esterna di valutare - in collaborazione con l'Università di Lucerna - le esperienze maturate con la nuova prassi. Fondandoci sul pertinente rapporto finale del 19 dicembre 2013, l'istruzione del 28 settembre 2012 è stata oggetto delle revisioni del 25 febbraio 2014 e del 2 febbraio 2015.

A fronte della situazione in Siria e degli atti terroristici commessi nello spazio Schengen, occorre ora rivedere nuovamente la nostra istruzione, segnatamente sotto il profilo della sicurezza.

D'intesa con il DFAE, emaniamo pertanto le seguenti

ISTRUZIONI:

1. Campo d'applicazione

Le presenti istruzioni non sono applicabili:

- a) alle domande d'asilo depositate presso una rappresentanza all'estero prima del 29 settembre 2012 e ancora pendenti. Queste domande sono trattate conformemente all'istruzione III.1 sulla procedura d'asilo (cap. 1.1.2 relativo alla procedura d'asilo presso le rappresentanze svizzere all'estero);
- b) alle persone che entrano in Svizzera nell'ambito dell'asilo accordato alla famiglia. Queste persone ottengono un visto nazionale (tipo D) rilasciato su incarico della SEM.

2. Nozione di visto per motivi umanitari

È possibile rilasciare un visto per motivi umanitari se in un caso concreto si può ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona è direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel Paese d'origine o di provenienza. L'interessato deve trovarsi in una situazione di particolare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità; di qui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere il caso per esempio in situazioni di conflitto armato particolarmente grave o per sfuggire a una minaccia personale reale e imminente. È imperativo esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interessato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è più minacciato.

3. Esame della rappresentanza

3.1. Disposizioni destinate a tutte le rappresentanze

Se la rappresentanza ritiene che i motivi invocati dal richiedente siano motivi umanitari ai sensi del numero 2 o se nutre dubbi al proposito, registra in ORBIS i dati relativi alla richiesta (compresa la fotografia e le impronte digitali) e assegna la richiesta di visto alla SEM (n. 4). La rappresentanza aggiunge un breve parere riguardante le condizioni d'entrata sotto forma di nota in ORBIS e inoltra gli atti alla SEM (come allegati a ORBIS o per corriere diplomatico).

La rappresentanza non procede ad accertamenti approfonditi ma si limita a un primo apprezzamento del caso. Non svolge un'audizione sui motivi d'asilo. Il richiedente è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti.

Se la rappresentanza ritiene invece che non esistano motivi umanitari ai sensi del numero 2, respinge la domanda di propria competenza tramite l'apposito modulo Schengen (n. 7).

Osservazioni:

- a) Nell'ambito di un breve colloquio di consulenza (ponderazione delle opportunità) svolto prima del deposito di una domanda, i richiedenti sono informati della possibilità di sollecitare un visto per motivi umanitari, anche laddove la rappresentanza all'estero consideri la richiesta priva di prospettive di successo.

In questo contesto va rilevato che l'unico presupposto per il rilascio di tale visto è l'esistenza di motivi umanitari ai sensi del numero 2 della presente istruzione. Il mancato adempimento di altre condizioni d'entrata come per esempio la presentazione di un documento di viaggio valido o l'esistenza di mezzi finanziari sufficienti, non è un motivo sufficiente per non entrare nel merito di una siffatta richiesta.

- b) Le rappresentanze che non sono menzionate al numero 3.2 sono tenute imperativamente a mettersi in contatto con la SEM qualora sospettino che una domanda di visto umanitario sia connessa al conflitto siriano¹.

3.2. Disposizioni destinate alle sole rappresentanze ad Amman, Beirut, Cairo e Istanbul²

Oltre ai controlli di sicurezza usuali e prima di inoltrare la domanda di visto alla SEM, queste rappresentanze svolgono il controllo complementare conformemente al documento allegato.

4. Esame della SEM

La divisione Ammissione Dimora esamina, se necessario in collaborazione con l'ambito direzionale Asilo, se i motivi invocati dal richiedente sono motivi umanitari ai sensi del numero 2. Se ritiene che siano dati siffatti motivi, rilascia il visto (senza ordine di stampa) in ORBIS e lo assegna alla competente rappresentanza all'estero, la quale lo stampa (n. 6). In caso di decisione negativa, la SEM redige una nota in ORBIS indicante il rifiuto e i motivi dello stesso, dopodiché assegna nuovamente la richiesta alla rappresentanza competente, che rifiuta il visto (n. 7).

5. Emolumento

Si rinuncia a prelevare un emolumento per il trattamento di una domanda di visto per motivi umanitari.

Se la domanda è manifestamente infondata o se si tratta di una domanda multipla senza invocazione di fatti nuovi, prima di trattare la richiesta occorre invece incassare l'emolumento.

6. Rilascio del visto

D'intesa con la SEM, è emanato il visto seguente:

- a) visto Schengen per soggiorni brevi (visto C), valevole, in linea di principio, soltanto per la Svizzera e, in via eccezionale, per la Svizzera e un altro Stato Schengen qualora non vi sia un volo diretto a destinazione della Svizzera;
- b) durata di validità del visto e durata del soggiorno: 90 giorni;
- c) numero d'entrate: 1;
- d) motivo del soggiorno: altri motivi;
- e) apposizione della menzione «Motivi umanitari» nella rubrica «Maggiori dettagli»;
- f) nella finestra relativa alla decisione selezionare « Ragioni umanitarie – Direttive SEM del

¹ In particolare laddove si tratti di cittadini siriani o iracheni che hanno risieduto nella zona di conflitto dal 2011 a oggi.

² In particolare laddove si tratti di cittadini siriani o iracheni che hanno risieduto nella zona di conflitto dal 2011 a oggi.

25.02.2014» quale motivo VTL.

7. Rifiuto del visto

Il visto è rifiutato di propria competenza dalla rappresentanza, direttamente o previo parere della SEM (n. 3). La rappresentanza contrassegna il motivo 2 del modulo di rifiuto del visto (oggetto e condizioni del soggiorno previsto non giustificati) e il motivo 9 (volontà di lasciare lo spazio Schengen prima dello scadere del visto non stabilita).

Se il rifiuto si fonda sul numero 3, la rappresentanza seleziona in ORBIS, nel menu a discesa «Motivo VTL» della maschera «Decisione», il motivo «Rifiutato – Ragioni umanitarie - Direttive SEM del 25.02.2014». Altri motivi possono essere indicati in testo libero in una nota agli atti. Se il rifiuto si fonda sul numero 4 la SEM seleziona in ORBIS, nel menu a discesa «Motivo VTL» della maschera «Decisione», il motivo «Rifiutato – Ragioni umanitarie – Direttive SEM del 25.02.2014».

8. Rimedi giuridici

In caso di rifiuto del visto sono applicabili i rimedi giuridici ordinari (opposizione alla SEM, ricorso al Tribunale amministrativo federale). Se è fatta opposizione al rifiuto del visto, la domanda è riesaminata accuratamente e circostanziatamente dalla divisione Ammissione Dimora in collaborazione con il servizio specializzato per il Paese in questione dell'ambito direzionale Asilo.

9. Entrata in vigore

La presente istruzione entra in vigore il 30 agosto 2016 e sostituisce l'istruzione del 25 febbraio 2014 (stato 02.02.2015).

Distinti saluti.

Segreteria della migrazione SEM



Cornelia Lüthy
Vicedirettrice

Allegato confidenziale: (destinato alle sole Rappresentanze ad Amman, Beirut, Cairo e Istanbul; inviato con e-mail separato e crittografato)

Documento «Controllo di sicurezza nel quadro delle domande di visto nel contesto del conflitto siriano»

Copia a:

- destinatari delle istruzioni Visti
- destinatari delle istruzioni Frontiera
- destinatari delle istruzioni Asilo
- Tribunale amministrativo federale